

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

^^^

PER: D'OVIDIO VANESSA (C.F.: DVDVSS92L71A515R), nata ad Avezzano il 31.07.1992 ed ivi residente in via Giuseppe Rulli n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO:

– **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I.**, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (00153) - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, con sede in via Assarotti n. 38, (16122), Genova - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, con sede in via Mannelli n. 113 (50136), Firenze, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

– **M.E.F. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580)**, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97 (00187), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC ai seguenti indirizzi: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it;

– **MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR – STRUTTURA DI MISSIONE PER IL PNRR**, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19 (00187), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale

dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistenti-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: ROMANISIO COSTANZA, residente in [REDACTED]

^^^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Toscana – responsabile anche per la regione Liguria - ha omesso di valutare i titoli di cui ai punti A.1.1 e B.4.1. della Tabella di cui al D.M. n. 205/2023, posseduti e dichiarati dalla ricorrente;

2. Del D.D.G. prot. n. 846 del 12.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – responsabile anche per la Regione Liguria - ha decretato l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “AA24 – *Lingua e cultura straniera (Francese)*”, per la regione Liguria, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell'elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 228,50, per la Regione Liguria, classe di concorso “AA24 – *Lingua e Cultura Straniera (Francese)*”.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con Decreto Dipartimentale prot. n. 2575 del 06.12.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava il bando di “*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*” (**cfr. doc. 1: Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2575 del 06.12.2023**).

Veniva pertanto indetto un concorso su base regionale per la copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'a.s. 2023/2024.

Nello specifico, per la Regione Liguria, in base all'Allegato 1 del Bando, veniva messo a bando un posto per la classe di concorso "AA24 – *Lingue e culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Francese)*" di appartenenza della ricorrente, poi incrementati a due posti con il D.D.G. M.I.M. prot. n. 78 del 17.01.2024.

Il Bando di concorso prevedeva all'art. 4 i seguenti requisiti di ammissione:

<<1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:

i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,

della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale>>.

L'art. 5 prevedeva lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, nonché della successiva valutazione dei titoli.

Ai sensi dell'art. 6 la prova scritta veniva programmata *computer-based* e consisteva in cinquanta quesiti a risposta multipla, da svolgere in cento minuti.

La prova scritta, per la quale veniva assegnato il punteggio massimo di 100 punti, veniva superata dai candidati che ottenevano un punteggio non inferiore a 70 punti.

Coloro che superavano la prova scritta venivano ammessi all'orale, consistente in un colloquio della durata massima di 45 minuti, per il quale veniva attribuita la valutazione massima complessiva di 100 punti.

L'art. 8 prevedeva al comma 5 quanto segue in relazione alla valutazione dei titoli:

<<[...] 5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti>>.

Il D.M. n. 205 del 26.10.2023 disponeva, in relazione ai "Titoli valutabili e relativo punteggio", quanto segue (**cfr. doc. 2: D.M. n. 205 del 26.10.2023**):

<<1. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi>>.

Nello specifico, la tabella dei titoli valutabili nella procedura concorsuale de qua prevedeva quanto segue con riferimento ai "Titoli accademici, scientifici e professionali":

	Tipologia	Punteggio
	Titoli accademici, scientifici e professionali	
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale	
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni	
A.1.1	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto	<u>Punti Se $p \leq 75$: 0 punti se $p > 75$: $p-75$ 2 punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</u>

	superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75	
A.1.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.	Punti 12,50
A.1.3	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.	Punti 5

La Sezione B.4. specificava i “**Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale**”, nella seguente misura:

B.4	Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale	
B.4.1	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)	Punti 12,50

Ai sensi dell'art. 9 del Bando le graduatorie venivano stilate su base regionali, distinte per classe di concorso e tipologia di posto.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 10, la ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023 per la Regione Liguria, classe di concorso "AA24 – *Lingue e culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Francese)*" (**cfr. doc. 3: Domanda di partecipazione**).

All'interno della domanda di partecipazione la ricorrente indicava il possesso della Laurea Magistrale in "Lingue Straniere per l'Impresa e la Cooperazione Internazionale", conseguita in data 28/03/2018 con la votazione di 105/110 presso l'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti – Pescara (**cfr. doc. 4: Certificazione Laurea**).

La ricorrente attestava altresì di essere in possesso dell'abilitazione relativa alle classi di concorso "AA24" e "AA25", conseguite a seguito di superamento del concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come si evince dalle graduatorie allegate (**cfr. doc.ti 5 – 6: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Emilia Romagna prot. n. 431/2023; D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Emilia Romagna prot. n. 379/2023**).

Parte ricorrente è altresì in possesso dei 24 CFU, conseguiti in data 05.09.2018, prerequisite necessario per l'iscrizione al precedente concorso di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 (**Cfr. doc. 7: Certificazione 24 CFU**).

La ricorrente indicava altresì il possesso della certificazione CLIL, conseguita in data 28.07.2023 presso l'Università Telematica "E-Campus" (**cfr. doc. 8: Certificazione CLIL**).

Parte ricorrente sosteneva e superava positivamente sia la prova scritta che quella orale, conseguendo rispettivamente i punteggi di 90/100 e 96/100 (cfr. doc.ti 9 – 10: Prova scritta ricorrente; Esito prova orale).

A seguito dell'espletamento delle prove, in sede di valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente, la Commissione giudicatrice attribuiva alla predetta la valutazione complessiva pari a 20,00, così determinata (**cfr. doc. 11: Valutazione titoli**):

1. Inserimento nella graduatoria di merito di precedente concorso – B.4.1. – C.d.c. AA24: 12,50;

2. Certificazione CLIL: 2,50;
3. Certificazione C2: 5,00.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Toscana – responsabile anche per la regione Liguria - in fase di valutazione dei titoli, ometteva l'attribuzione del punteggio relativo alla Laurea e all'inserimento in graduatoria di precedente concorso di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso "AA25", entrambe dichiarate dalla ricorrente:

TITOLI DI ACCESSO								
Titolo		Abitazione Specifica - Concorso ordinario 2020 e successive modificazioni						
Dati di valutazione:								
• Votazione: 64								
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR			
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.
0	SI	A.1.1		0		A.1.1		0
Note:					Note:			

B.4.1								
Titolo		Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto						
Dati di valutazione:		• Classe di concorso: AA25						
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR			
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.
12.5	NO	B.4.1		0		B.4.1		0
	Note: Titolo non valido perché la classe di concorso è diversa (AA25)				Note:			

In relazione alla mancata valutazione del titolo di Laurea, il Ministero resistente nulla motivava nel provvedimento di valutazione dei titoli.

Con riferimento alla omessa attribuzione del punteggio spettante in virtù dell'inserimento in graduatoria di precedente concorso per la classe di concorso "AA25", l'Amministrazione specificava "Titolo non valido perché la classe di concorso è diversa

(AA25)”.

In relazione a tale circostanza, si specifica che con Decreto Ministeriale n. 255 del 22.12.2023, il Ministero resistente ha proceduto ad una revisione ed aggiornamento delle classi di concorso, all’esito della quale vi è stato un accorpamento delle classi di concorso “AA24” e “AA25”, confluite nella A-22, come emerge dalla documentazione in atti (cfr. doc. 12: D.M. n. 255 del 22.12.2023).

Non si comprende come l’Amministrazione possa aver omesso la valutazione dell’inserimento della ricorrente nella graduatoria del concorso ordinario docenti per la c.d.c. “AA25”, tenuto conto che la predetta classe di concorso risulta accorpata alla c.d.c. “AA24” e che pertanto sono ormai confluite in un’unica classe di concorso A-22.

Si precisa inoltre che altri Uffici Scolastici Regionali, nella medesima fattispecie per cui è causa, hanno attribuito ai candidati il punteggio spettante per l’inserimento in una graduatoria di merito di altra classe di concorso, in presenza delle medesime condizioni rappresentate in tale sede.

L’arbitrarietà lasciata ai singoli U.S.R. è notevole, nonché pregiudizievole della situazione della ricorrente, la quale è stata privata dell’attribuzione dell’ulteriore punteggio di 12,50 spettante per il possesso del titolo sub B.4.1. per la c.d.c. “AA25”.

In data 12.08.2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Toscana – quale regione responsabile anche per la regione Liguria - pubblicava il D.D.G. prot. n. 846 ed il relativo allegato recante l’elenco dei candidati risultati vincitori alla procedura, ove il nominativo della ricorrente non veniva inserito (cfr. doc. 13: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Toscana prot. n. 846 del 12.08.2024 e allegato).

La ricorrente, dinanzi alla pubblicazione della graduatoria di merito, formulava un’istanza di accesso agli atti, ove richiedeva la trasmissione di copia dei verbali relativi al punteggio attribuito a conclusione delle prove concorsuali (cfr. doc. 14: Istanza di accesso agli atti).

Il Ministero resistente non forniva alcun riscontro a quanto richiesto dalla ricorrente limitandosi, con Avviso prot. n. 14085 pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 31.08.2024, a comunicare ritardi nella evasione delle pratiche di accesso agli atti (cfr. doc.

15: Avviso M.I.M. -U.S.R. Toscana prot. n. 61706 del 05.09.2024).

Il Ministero resistente è incorso in aperta violazione di legge, laddove ha del tutto omesso la valutazione del titolo di laurea e dell'inserimento in graduatoria di precedente concorso per la c.d.c. "AA25", entrambi posseduti e dichiarati dalla odierna ricorrente, senza peraltro nulla motivare in ordine a tale mancato riconoscimento del punteggio.

Con riferimento alla omessa valutazione del titolo di cui al punto B.4.1. "*inserimento in graduatoria di precedente concorso*" per la c.d.c. "AA25", si evidenzia che la condotta del Ministero contrasta apertamente con la legge e con il Bando di concorso, che non escludeva in alcun modo la valutabilità del detto titolo, tenuto conto che si tratta di classe di concorso accorpata alla "AA24" per la quale concorre l'odierna ricorrente, ex D.M. n. 255/2023.

Non vi sono pertanto motivi giuridicamente validi per poter escludere, dal novero dei titoli valutabili, quello dell'inserimento in graduatoria di precedente concorso per la c.d.c. "AA25", in quanto pienamente valido e meritevole di essere valutato ai sensi dell'Allegato al Bando e dell'Allegato B al Decreto Ministeriale n. 205 del 26.10.2023 (Tabella B.4.1.), con conseguente attribuzione di 12,50 punti.

Tenuto conto del punteggio ottenuto alla prova scritta e a quella orale, la ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 206 laddove, qualora le venisse riconosciuta la valutazione del titolo di Laurea e dell'inserimento in graduatoria di precedente concorso per la c.d.c. "AA25", conseguirebbe il seguente complessivo punteggio di 228,50 utile a consentirle la collocazione all'interno della graduatoria di merito **alla posizione n. 1 quale vincitrice**:

	PUNTEGGIO SPETTANTE – NON RICONOSCIUTO DAL M.I.M.
<i>Punteggio prova scritta</i>	90,00
<i>Punteggio prova orale</i>	96,00
<i>Titolo di Laurea</i>	$p > 75: (p-75)/2$ $(105 - 75)/2 = 10,00$
<i>Inserimento in graduatoria di precedente</i>	12,50

concorso B.4.1. - per la c.d.c. "AA25"	
Inserimento in graduatoria di precedente concorso B.4.1. - per la c.d.c. "AA24"	12,50
Certificazione CLIL	2,50
Certificazione C2	5,00
PUNTEGGIO TOTALE	228,50

La ricorrente ha pieno diritto a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio spettante per il titolo di laurea e dell'inserimento in graduatoria del precedente concorso ordinario per la c.d.c. "AA25", correttamente dichiarati all'interno della domanda di partecipazione ed illegittimamente non valutati dal Ministero resistente in base a disposizioni contrastanti con il contenuto nel Bando.

Sulla base delle illegittimità riscontrate la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. DIRITTO DELLA RICORRENTE A VEDERSI RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO SPETTANTE PER IL TITOLO DI LAUREA E DELL'INSERIMENTO IN GRADUATORIA DEL PRECEDENTE CONCORSO ORDINARIO PER LA C.D.C. "AA25", PER COMPLESSIVI 22,50 PUNTI. DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO ALL'INTERNO DELLA GRADUATORIA DI MERITO CON IL COMPLESSIVO PUNTEGGIO PARI A 228,50. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575 DEL 06.12.2023 E DEL D.M. N. 205 DEL 26.10.2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La resistente Amministrazione è incorsa nella aperta violazione delle disposizioni del Bando per cui è causa, nonché del D.M. n. 205/2023, tenuto conto che non ha proceduto alla corretta valutazione di tutti i titoli della ricorrente.

Se solo si raffronta la Tabella dei titoli valutabili con la valutazione ottenuta dalla ricorrente, emerge un notevole divario, tenuto conto che l'Amministrazione ha solo

parzialmente assegnato alla ricorrente il punteggio spettante per tutti i titoli dei quali è effettivamente in possesso.

Nella valutazione dei titoli, alla ricorrente sono stati riconosciuti soltanto 20,00 punti, senza considerare il titolo di Laurea e dell'inserimento nella graduatoria del precedente concorso ordinario docenti per la c.d.c. "AA25", per i quali veniva attribuita la valutazione pari a 0, in aperta violazione di legge.

Il D.M. n. 205/2023 era chiaro nel prevedere la valutabilità del titolo di laurea, determinato secondo il calcolo sopra riportato.

Pur tuttavia, il Ministero resistente non vi ha proceduto, omettendo del tutto l'attribuzione del punteggio relativo alla laurea.

Qualora l'Amministrazione avesse correttamente valutato il predetto titolo, alla ricorrente sarebbe stato attribuito l'ulteriore punteggio di 10,00, come sopra determinato sulla base del calcolo previsto nella Tabella di valutazione presente nel Bando.

A ciò deve aggiungersi che il Bando di concorso prevedeva espressamente la valutabilità, ai sensi della Tabella B.4.1., dell'inserimento in graduatoria di precedente concorso ordinario, titolo in virtù del quale alla ricorrente sarebbe spettata l'attribuzione di ulteriori 12,50 punti.

Si precisa difatti che la classe di concorso "AA24" per la quale concorre la ricorrente è stata accorpata alla c.d.c. "AA25", della quale non si comprendono le motivazioni sottese alla mancata valutazione dell'inserimento nella graduatoria del precedente concorso ordinario docenti 2020.

Non sono noti i criteri di valutazione utilizzati – erroneamente – dal Ministero resistente, considerato peraltro che l'Amministrazione non ha evaso l'istanza di accesso agli atti trasmessa dalla ricorrente.

Qualora l'Amministrazione avesse correttamente operato, alla ricorrente sarebbe stato attribuito l'ulteriore punteggio di 22,50, che le avrebbe consentito con certezza di essere inserita all'interno della graduatoria di merito alla posizione n. 1 quale vincitrice.

Difatti, lo stesso art. 9 in relazione alla predisposizione delle graduatorie di merito regionali, prevedeva quanto segue in ordine alla determinazione dei punteggi:

<<1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. [...]>>.

Dunque, lo stesso Bando di concorso riconosceva che il punteggio sarebbe stato determinato dalla **somma dei punteggi** conseguiti nelle prove sostenute e di quelli di cui alla valutazione dei titoli.

Nella fattispecie per cui è causa, la ricorrente si è vista riconoscere un punteggio parziale, privo della valutazione del titolo della laurea e del titolo sub B.4.1.) per la c.d.c. "AA25".

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle valutazioni della ricorrente.

	PUNTEGGIO PARZIALE – RICONOSCIUTO DAL M.I.M.
<i>Punteggio prova scritta</i>	90,00
<i>Punteggio prova orale</i>	96,00
<i>Inserimento in graduatoria di precedente concorso B.4.1. - per la c.d.c. "AA24"</i>	12,50
<i>Certificazione CLIL</i>	2,50
<i>Certificazione C2</i>	5,00
PUNTEGGIO TOTALE	206,00

	PUNTEGGIO SPETTANTE – NON RICONOSCIUTO DAL M.I.M.
--	--

<i>Punteggio prova scritta</i>	90,00
<i>Punteggio prova orale</i>	96,00
<i>Titolo di Laurea</i>	$p > 75: (p-75)/2$ $(105 - 75)/2 = 10,00$
<i>Inserimento in graduatoria di precedente concorso B.4.1. - per la c.d.c. "AA25"</i>	12,50
<i>Inserimento in graduatoria di precedente concorso B.4.1. - per la c.d.c. "AA24"</i>	12,50
<i>Certificazione CLIL</i>	2,50
<i>Certificazione C2</i>	5,00
PUNTEGGIO TOTALE	228,50

Si rammenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la ricorrente è in possesso del titolo di Laurea Magistrale in "Lingue Straniere per l'Impresa e la Cooperazione Internazionale", conseguito con la votazione di 105/110 (*cfr. doc. allegato*).

Unitamente al titolo di Laurea, la ricorrente indicava nella domanda di partecipazione il possesso dell'abilitazione conseguita su classe di concorso "AA24" e "AA25", a seguito di concorso ordinario docenti 2020 (*cfr. doc. allegato*).

La ricorrente riteneva opportuno inserire, all'interno della domanda di partecipazione, l'abilitazione conseguita a seguito di concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, tenuto conto delle modalità di svolgimento e della possibilità di poter essere assunta a tempo indeterminato con maggiore vantaggio rispetto ai candidati non vincitori del precedente concorso ordinario docenti.

Difatti, per i candidati inseriti nella graduatoria del concorso 2023 il Ministero resistente ha previsto la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato, con obbligo di seguire nell'anno di prova e formazione il percorso abilitante da 30 o 36 CFU.

L'art. 18 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 59/2017 era chiaro nel senso di riconoscere che:
<<[...] i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis>>.

Tale condizione è valevole per i solì docenti che accedevano e superavano il concorso con il requisito della Laurea, unitamente ai 24 CFU entro il 31.10.2022 oppure tre anni di servizio.

Un trattamento diverso veniva previsto per i candidati che accedevano con l'abilitazione, i quali venivano assunti automaticamente con contratto a tempo indeterminato, con la sola condizione di dover superare l'anno di formazione e di prova.

La ricorrente riteneva pertanto opportuno indicare, all'interno della domanda di partecipazione, il possesso della Laurea unitamente al titolo abilitante, al fine di non dover seguire percorsi abilitanti per l'acquisizione di ulteriori CFU.

È del tutto contraddittoria la condotta del Ministero resistente il quale, da un lato, consentiva alla ricorrente di inserire la Laurea e il titolo di abilitazione conseguito a seguito di procedura di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, quale miglior trattamento previsto per i docenti già in possesso di abilitazione i quali, una volta superato il concorso, potevano sottoscrivere direttamente un contratto di lavoro a tempo indeterminato senza dover conseguire ulteriori CFU.

Dall'altro, la stessa Amministrazione ha illogicamente ritenuto di non attribuire alcun punteggio alla laurea e pertanto di procedere ad una valutazione parziale dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente.

Unitamente a ciò, il Ministero resistente non attribuiva alcun punteggio neanche in ordine al titolo B.4.1., con riferimento alla c.d.c. "AA25", in maniera del tutto illegittima tenuto

conto che trattasi di classe di concorso accorpata a quella per la quale la ricorrente concorre.

Non si comprendono le motivazioni in base alle quali il Ministero resistente abbia escluso la valutabilità dei predetti titoli per i quali, conformemente a quanto espresso nel D.M. n. 205/2023, la ricorrente si sarebbe collocata quale vincitrice alla posizione n. 1.

Non sono tra l'altro note le motivazioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione a non valutare il detto titolo, se solo si considera che le FAQ pubblicate dal Ministero non possono superare il tenore di quanto prescritto dal Bando di concorso.

È dunque ben evidente che l'Amministrazione, a seguito della pubblicazione del Bando di concorso, ha inserito ulteriori specifici requisiti, discriminando la posizione di tutti quei candidati che, come la ricorrente, ben confidavano nella corretta valutazione della Laurea e dell'inserimento in graduatoria di precedente concorso.

Né tantomeno la ricorrente avrebbe potuto non inserire i predetti titoli, tenuto conto che l'art. 10, punto 5, lett. N), specificava espressamente ai candidati di dichiarare tutti i titoli posseduti.

Dunque, qualora la ricorrente non avesse inserito il detto titolo, sarebbe con certezza stata privata della attribuzione del relativo punteggio.

Pur tuttavia, la condotta del Ministero resistente è allo stesso modo ampiamente violativa delle disposizioni del bando di concorso.

Si precisa in ogni caso che la dichiarazione di titoli all'interno di una domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale non può non essere presa in considerazione da una Pubblica Amministrazione che, dinanzi a titoli valutabili, deve in ogni caso procedere con la corretta attribuzione del punteggio come da disposizioni del relativo bando.

Sul punto si è espresso recentemente il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7807/2022, ha riconosciuto il diritto di alcuni candidati ad una procedura concorsuale indetta dal M.I.U.R. alla attribuzione dell'ulteriore punteggio loro spettante per tutti i titoli dichiarati.

Il pregiudizio patito dalla ricorrente è ben evidente, se solo si considera che la predetta avrebbe dovuto ottenere il legittimo punteggio di 42,50 per tutti i titoli posseduti e dichiarati (10,00 per la Laurea, 12,50 per l'inserimento in graduatoria di precedente concorso ordinario per la c.d.c. "AA24", 12,50 per l'inserimento in graduatoria di precedente concorso ordinario per la c.d.c. "AA25", e 7,50 per gli altri già riconosciuti), per complessivi 228,50, che le avrebbero consentito di collocarsi alla posizione n. 1 della graduatoria di merito *de qua*, con immissione in ruolo dal 01.09.2024.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DETERMINATA DALL'ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL TITOLO DI LAUREA E DEL TITOLO DI CUI AL PUNTO B.4.1. DELLA TABELLA DI CUI AL D.M. N. 205/23, PER LA C.D.C. "AA25" NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE M.I.M. N.2575 DEL 06.12.2023.

Il provvedimento con il quale il Ministero resistente ha proceduto alla parziale valutazione dei titoli della ricorrente, nonché i consequenziali decreti di approvazione della graduatoria di merito, risultano altamente lesivi del principio di affidamento nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente la quale, nonostante il possesso del titolo di laurea e dell'inserimento nella graduatoria del precedente concorso di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 su c.d.c. "AA25" correttamente dichiarato nella domanda di partecipazione, ha assistito alla sua omessa valutazione, che ha cagionato la sua conseguente esclusione dal novero dei candidati vincitori alla detta procedura concorsuale.

In modo del tutto illegittimo, il Ministero ha posto delle illegittime preclusioni non presenti all'interno del bando concorsuale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

La ricorrente è stata concretamente penalizzata in quanto, pur a fronte del possesso della Laurea e dell'inserimento in graduatoria di precedente concorso PER LA C.D.C. "aa25", ha assistito alla omessa valutazione dei detti titoli, sulla base di presupposti che non trovano riscontro nel Bando né tantomeno nel Regolamento.

In tal modo la resistente Amministrazione ha leso il principio del legittimo affidamento sul quale la ricorrente confidava in virtù dei titoli di studio posseduti e dichiarati, nonché del positivo superamento della prova concorsuale, per effetto del quale sarebbe stata inserita nella graduatoria di merito con il punteggio complessivo di 228,50 punti.

Il collocamento della ricorrente con il detto punteggio alla posizione n. 1, le avrebbe consentito di essere immessa in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «*principio fondamentale della comunità*» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «*civiltà europea*», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «*l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto*» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «*è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa*» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che «*il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni*

non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto" (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)" ¹.

Sul punto, il TAR del Lazio ha già riconosciuto che *«Risolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi»* (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Il principio del legittimo affidamento *<<(...) nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Béláné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di*

¹ Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come *"la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."*

diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione (provvedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e "qualificato" dall'avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato>> (Cfr. sentenza T.A.R. Veneto n. 725/2019).

Nello stesso senso, il TAR Cagliari ha recentemente precisato che: *"La fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa soltanto se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo"* (Cfr. sentenza T.A.R. Cagliari n. 70/2021).

Nella fattispecie per cui è causa, l'affidamento ingenerato nella ricorrente dalla valutazione del titolo di laurea e dell'inserimento in graduatoria di precedente concorso ordinario per la c.d.c. "AA25", è stata frustrata e disattesa dalla Amministrazione, la quale ha arbitrariamente omesso la corretta attribuzione del punteggio in autotutela.

La discriminatoria preclusione introdotta dal Ministero resistente a seguito della pubblicazione del Bando ha cagionato un evidente pregiudizio in capo alla ricorrente la quale, dalla valutazione di tutti i titoli posseduti e dichiarati in domanda, si sarebbe con certezza collocata nella graduatoria di merito quale vincitrice del concorso docenti di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023 per la classe di concorso "AA24" per la Regione Liguria con il punteggio di 228,50, tale da garantirle l'immissione in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025.

^^^

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 46, COMMA 2 E 65 COMMA 3 C.P.A.

Con la presente istanza si chiede al Ministero dell'Istruzione e del Merito di produrre in giudizio tutta la documentazione di causa relativa agli atti e ai verbali con i quali ha decretato l'attribuzione del punteggio alla ricorrente.

Qualora la resistente Amministrazione non provveda al deposito di quanto richiesto, si chiede all'Ill.mo T.A.R. adito di voler ordinarne l'esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 2, c.p.a., tenuto conto che alla data di notifica del presente ricorso il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha fornito alcun riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa dalla ricorrente.

Tenuto conto di quanto sopra, si chiede l'ostensione della documentazione sopra richiamata, necessaria ai fini del presente giudizio.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, rassegna le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attribuire alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 10,00 per la Laurea e 12,50 per l'inserimento in graduatoria del precedente concorso ordinario (Tabella B.4.1.), per la classe di concorso "AA25", con conseguente riconoscimento di complessivi 228,50 punti e collocamento all'interno della graduatoria di merito alla posizione n. 1, quale vincitrice del concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023 per la classe di concorso "AA24 – *Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Francese)*", per la Regione Liguria.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2575 del 06.12.2023;
2. D.M. n. 205 del 26.10.2023 e allegato tabella valutazione titoli;
3. Domanda di partecipazione;
4. Certificazione Laurea;
5. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Emilia Romagna prot. n. 431/2023;
6. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Emilia Romagna prot. n. 379/2023;
7. Certificazione 24 CFU;
8. Certificazione CLIL;
9. Prova scritta ricorrente;
10. Esito prova orale;
11. Valutazione titoli;
12. D.M. n. 255 del 22.12.2023;
13. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Toscana prot. n. 846 del 12.08.2024 e allegato;
14. Istanza di accesso agli atti;
15. Avviso M.I.M. -U.S.R. Toscana prot. n. 61706 del 05.09.2024.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 27.10.2024

Avv. Domenico Naso